

Gallarate, 04 Maggio 2020

Note operative Sorveglianza Sanitaria ai sensi del Protocollo Condiviso del 24 Aprile 2020 - DPCM del 26 aprile 2020 - Indicazioni Operative Ministeriali del 29-04-2020.

Fatto salvo gli obblighi previsti per tutte le aziende (per le aziende sanitarie sussistono ulteriori specifici obblighi) e il senso di responsabilità a cui viene richiamato ciascun lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.", di seguito si sintetizzano le principali novità operative in materia.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE

1. **la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche** contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, dell'OMS e delle Autorità Sanitarie e a tal proposito acquisisce fondamentale importanza la sussistenza dei requisiti minimi in azienda (vedasi Vademecum ANMA rev. 0 del 28-04-2020) che il Medico Competente (MC) dovrà verificare preventivamente (Allegato 1).
2. la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, **vanno privilegiate**, in questo periodo (ovvero fino a fine emergenza), **le visite preventive/preassuntive, le visite per cambio mansione, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;** pertanto le visite periodiche e le visite da cessazione di rapporto di lavoro e relativi accertamenti potranno essere differite in epoca successiva al 31 Luglio 2020 (sarà il MC a valutare tale aspetto considerando anche le condizioni cliniche del singolo lavoratore ed in ottemperanza ad eventuali differenti disposizioni emanate dalle Autorità Sanitarie territoriali).
3. Fino a fine emergenza è raccomandato di **evitare l'esecuzione di alcuni accertamenti:** spirometrie.
4. il MC collabora ad "**identificare e segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità**" e l'azienda provvede alla loro tutela. E' imprescindibile che il MC operi nel rispetto della privacy e del segreto professionale ispirandosi alle indicazioni fornite dalle organizzazioni associative (ANMA) e delle Autorità Sanitarie locali, che a tal proposito si sono espresse. In linea con le disposizioni ricevute è stata predisposta un'informativa da distribuire ai lavoratori (Allegato 2) nella quale lo stesso lavoratore si faccia parte attiva e il MC possa garantire il supporto necessario e potrà esprimersi con indicazioni a tutela.
5. In caso assenza da **MALATTIA per COVID-19, CONFERMATO DA TAMPONE POSITIVO** (e solo in tale evenienza), **è prevista visita medica precedente alla ripresa della mansione, indipendentemente dalla durata della malattia.** In tal caso verranno sottoposti a visita tutti i lavoratori e non solo quelli sottoposti a ricovero ospedaliero e dovranno necessariamente essere in possesso di certificazione di avvenuta negativizzazione. Pertanto l'azienda deve inviare a visita solo i lavoratori che dopo aver avuto un'infezione da Covid-19 confermata da tampone positivo siano in possesso di certificazione di avvenuta negativizzazione dei tamponi rilasciata dall'Autorità Sanitaria territoriale (o il referto di un doppio tampone negativo). **Come comprensibile il lavoratore dovrà necessariamente farsi parte attiva.**
6. Il MC se fosse informato di **lavoratori rimasti assenti per malattia con sintomatologia sospetta Covid-19 ma non sottoposti a tampone diagnostico** potrà suggerire al lavoratore di farne richiesta al proprio Medico di Medicina Generale, quale intervento aggiuntivo di cautela (il protocollo del 24-04-2020 cita "Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, **potrà suggerire** l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.") Si ribadisce tuttavia che la prognosi dell'assenza per malattia è completamente in capo al Medico di Medicina Generale (MMG) ed il suo termine è elemento, sufficiente e necessario, al rientro al lavoro (fatto salvo che non siano superati i 60 giorni continuativi). Il MMG potrà, secondo sua discrezione, attuare il criterio clinico (14/21/28 giorni) oppure diagnostico (tampone) e comunque in ottemperanza alle indicazioni delle Autorità Sanitarie Locali (ad esempio per la Regione Lombardia il Protocollo del 15-04-2020 – Allegato 3).
Si ritiene utile e tal proposito fare alcuni esempi:
 - Lavoratore rientra in azienda dopo malattia e riferisce di avere avuto sintomi sospetti Covid-19 senza esecuzione di tampone da parte del curante. A questo punto l'azienda contatta il MC il quale a sua volta contatta il lavoratore dando indicazione ("potrà suggerire") di chiedere al suo MMG di pianificare un tampone cautelativo. Il MMG accoglie il suggerimento di cautela del MC e mette in quarantena il lavoratore e pianifica il tampone. Il lavoratore rientrerà in azienda solo dopo il tampone negativo e conseguente termine della prognosi della malattia da parte del MMG (e non si dovrà

Nota: l'evoluzione normativa o indicazioni peculiari delle Autorità Sanitarie territoriali potrebbero determinare, nel tempo, alcune variabili di sito rispetto a quanto esposto.

Dr. Marco Tibiletti
Medico Chirurgo
Specialista in Medicina del Lavoro
c/o Easymed Ambulatorio Polispecialistico
Piazza San Lorenzo, 9 - 21013 – Gallarate (VA)

prevedere nessuna visita da parte del MC). Il/i giorno/i in cui ha lavorato in azienda non può/possono evidentemente essere oggetto di rintraccio di contatti stretti in quanto il lavoratore era in possesso di una fine prognosi di malattia.

- Lavoratore rientra in azienda dopo malattia e riferisce di avere avuto sintomi sospetti Covid-19 senza esecuzione di tampone da parte del curante. A questo punto l'azienda contatta il MC il quale a sua volta contatta il lavoratore dando indicazione ("potrà suggerire") di chiedere al suo MMG di pianificare un tampone cautelativo. Il MMG non accoglie il suggerimento di cautela del MC e ribadisce la prognosi già definita per terminare la malattia essendosi espresso per il criterio clinico dei 14/21/28 giorni. Il lavoratore rientrerà in azienda. Non si possono evidentemente rintracciare contatti stretti né tantomeno adottare misure interdittive da parte dell'azienda o del MC. Quest'ultimo, sempre per quanto definito dal protocollo, potrà eventualmente consigliare, alla luce anche dei dati di letteratura, l'adozione di misure protettive aggiuntive per un qualche periodo.
- Il lavoratore in attesa di tampone, già prescritto da suo MMG, non può rientrare al lavoro perché tecnicamente si trova in quarantena e pertanto il suo MMG avrà definito la prognosi di malattia fino ad esito negativo del tampone.

TEST SIEROLOGICI

Le visite, e gli accertamenti corredati, effettuati dal MC, sono regolamentati dal D.Lgs. 81/08 all'art. 41 comma 4, "mirati al rischio" si riferisce al RISCHIO AZIENDALE, connesso alla specifica mansione svolta.

Il Coronavirus (fatto salvo i contesti sanitari e alcuni specifici contesti) è un rischio della popolazione generale, pertanto in prima istanza di competenza della Sanità Pubblica.

Allo stato attuale **non vi sono indicazioni e autorizzazioni affinché possano essere effettuati test sierologici tramite il MC nell'ambito del protocollo di sorveglianza sanitaria aziendale e non sostituiscono il tampone** secondo i protocolli indicati dall'OMS.

E' comunque molto probabile che nel breve possano essere emanate norme o disposizioni (Regionali o Nazionali) che ne regolamentino la finalità e l'eventuale impiego anche nell'ambito del protocollo di sorveglianza sanitaria ed in tal caso provvederemo tempestivamente a uniformarci.

GESTIONE COVID-19 POSITIVI TRA I LAVORATORI

Nel caso emergessero tra i lavoratori casi **COVID POSITIVI (CONFERMATI CON TAMPONE) IL DATORE DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON IL MC** provvederà al **RINTRACCIO DEI CONTATTI STRETTI** del lavoratore, a stilare la lista e all'invio all'Autorità Sanitaria territoriale a cui compete l'attivazione del congedo lavorativo di isolamento domiciliare tramite il proprio MMG.

I contatti stretti verranno ALLONTANATI DAL LAVORO tramite isolamento domiciliare e sottoposti a sorveglianza attiva dalle Autorità Sanitarie territoriali.

Per la definizione di contatto stretto si veda la Circolare del Ministero della Salute del 27-02-2020 (Allegato 4).

In presenza invece di **lavoratori che presentassero sintomi sospetti in azienda ma in assenza di tampone positivo, non è data indicazione di rintraccio casi**. Il lavoratore verrà gestito secondo le procedure definite dal Protocollo Condiviso del 24-04-2020. Il MC potrà essere contattato dall'azienda e suggerire, in accordo con il datore di lavoro, l'adozione di interventi di cautela mirati al contenimento del rischio della diffusione del virus e alla tutela della salute dei lavoratori.

I lavoratori asintomatici che dovessero segnalare l'attuazione di misure di quarantena, da parte delle Autorità Sanitarie, a seguito di contatto stretto extra-lavorativo (ad esempio un familiare o un convivente trovato positivo per Covid-19) **non costituiscono "caso" in azienda**. Si potrà comunque informare il MC che potrà dare ulteriori indicazioni a supporto.

In fede
Il Medico Coordinatore
Dott. Marco Tibiletti

DR. MARCO TIBILETTI
MEDICO CHIRURGO
Specialista in Medicina del Lavoro

Nota: l'evoluzione normativa o indicazioni peculiari delle Autorità Sanitarie territoriali potrebbero determinare, nel tempo, alcune variabili di sito rispetto a quanto esposto.